



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III e relativi allegati;

VISTO l’articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare cambia la propria denominazione in Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, per il quale articolo 4, il Ministero della Transizione Ecologica cambia la propria denominazione in “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 n. 308 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministro della cultura), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO l’articolo 17-undecies “*Regime transitorio in materia di VIA*” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) del 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 457, 29 dicembre 2021, n. 551, di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC nonché gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n. 27232 e n. 27234 del 3 marzo 2022, n. 60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n. 65913 del 26 maggio 2022;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, presentata dalla Ecopiedmont 1 S.r.l del 23 luglio 2021, acquisita il 02 agosto 2021 con nota prot. MATTM/84889, perfezionata con nota acquisita il 13 ottobre 2021 al prot. MATTM/110575, e ulteriormente perfezionata con nota prot. n. 3 del 14 gennaio 2022, acquisita al prot. MiTE/6498 del 20 gennaio 2022, relativa al “Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,77 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lombardore (TO) e San Benigno Canavese (TO), in località "Poligono”.

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell'Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato

Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999”, al punto 1.2.1, “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero della transizione ecologica in data 10 febbraio 2022;

VISTA la nota del 28 luglio 2022, acquisita al prot. MiTE/95153 del 01 agosto 2022, perfezionata in ultimo con la nota acquisita al prot. MiTE/96042 del 02 agosto 2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa in riscontro alle richieste di integrazioni progettuali, formulate dal Ministero della cultura con nota prot. n. 9239 del 09 marzo 2022 e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota prot. CTVA- U.0001900 del 25 marzo 2022;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio come anche il nuovo avviso al pubblico del 06 settembre 2022;

CONSIDERATE le osservazioni ed i pareri pervenuti, nonché le controdeduzioni del Proponente formulate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerate dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, di cui al parere della predetta Commissione n. 69 del 17 ottobre 2022;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della procedura di VIA, è localizzato nei Comuni di Lombardore (TO) e San Benigno Canavese (TO), in località "Poligono" e prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,77 MW;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 69 del 17 ottobre 2022 di cui alla nota prot. CTVA/8541 del 25 ottobre 2022, assunta al prot. MITE/132325 di pari data con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,77 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lombardore (TO) e San Benigno Canavese (TO), in località "Poligono";
- parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, in relazione alle conclusioni della Valutazione di Incidenza Ambientale, approfondita a livello di Opportuna valutazione (Livello II), subordinando il progetto al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere n. 69 del 17 ottobre 2022;
- esito positivo in merito alle verifiche del Piano Preliminare per l'Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale.

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, prot. 440 del 12 gennaio 2023, assunto al prot. MITE-4304 del 13 gennaio 2023, reso in senso favorevole e subordinato al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel parere medesimo;

CONSIDERATO quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 69 del 17 ottobre 2022, costituito da n. 59 (cinquantanove) pagine;
- b) parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura, prot. 440 del 12 gennaio 2023, costituito da n. 27 (ventisette) pagine;

CONSIDERATO che il presente Decreto non può contenere l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto, come evidenziato nel parere dalla Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 440 del 12 gennaio 2023, gli elaborati progettuali devono essere modificati nel senso indicato alla condizione ambientale n. 1 della medesima Soprintendenza speciale nella fase di autorizzazione unica.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, per le motivazioni contenute nei pareri sopraccitati, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,77 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lombardore (TO) e San Benigno Canavese (TO), in località "Poligono". Il progetto è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 e al parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione approfondita a livello di Opportuna valutazione (Livello II). Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo compatibile dal punto di vista ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle condizioni ambientali relative agli aspetti progettuali.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.
3. Il proponente, entro i termini di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al

progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato d.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 69 del 17 ottobre 2022.
2. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura prot. 440 del 12 gennaio 2023.
2. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 69 del 17 ottobre 2022. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nelle condizioni ambientali del parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 5 Pubblicazione

Il presente decreto è notificato alla Ecopiedmont1 S.r.l, al Ministero della cultura, all'ARPA Piemonte, e alla Regione Piemonte la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione PNRR PNIEC e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
23.02.2023 09:10:51
GMT+00:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
DIRETTORE GENERALE

Luigi La Rocca
Firmato digitalmente da
Luigi La Rocca
CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT